

Repertorio n.9030

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA SITA NEL COMUNE DI IGLESIAS IN VICOLO GORIZIA N.1, DENOMINATA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "MARGHERITA DI SAVOIA", DESTINATA A COMUNITÀ INTEGRATA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno nove del mese di febbraio in Iglesias e nella residenza comunale sita in via Isonzo - Centro Direzionale Amministrativo, davanti a me Dottoressa Lucia Tegas, Segretaria generale, per legge autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali è parte il Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti i Signori:

- da una parte il Dottor Ing. Pierluigi Castiglione, nato a

)

nella sua qualità di Dirigente del III Settore - Programmazione e Pianificazione del Territorio del Comune di Iglesias, il quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che rappresenta in forza del decreto sindacale n. 1 del 17.01.2022, codice fiscale: 00376610929, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

- e dall'altra la Signora Marta Tarabella,

, in qualità di

Procuratore speciale della società Medihospes Cooperativa Sociale (come risulta da procura speciale a firma del Dott. Francesco Mazza, Notaio in Valenzano repertorio n° 49063 del 10.01.2023) con sede in Bari in Via Caduti Strage di Bologna - C.F.e P.I.:01709130767, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bari, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità "Concessionario".

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretaria rogante sono personalmente certa, con questo atto convengono quanto segue.

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.2021 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento in concessione della Struttura residenziale per anziani Margherita di Savoia;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 03.02.2022, è stato approvato il progetto per l'affidamento in concessione della struttura residenziale per anziani del Comune di Iglesias denominata "Margherita di Savoia" da destinare a Comunità Integrata;
- che a seguito dell'espletamento di una procedura aperta svolta telematicamente sulla piattaforma degli acquisti telematici dell'Ente, con Determinazione Dirigenziale n. 3072 del 21.10.2022, divenuta efficace ai sensi di legge, è stata disposta l'aggiudicazione della concessione della Struttura

residenziale per anziani "Margherita di Savoia" all'impresa Medihospes Cooperativa Sociale per un canone annuo di € 15.853,50;

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce al Concessionario, che come sopra costituito accetta e si obbiga a svolgere, la gestione in concessione della struttura residenziale per anziani del Comune di Iglesias denominata "Margherita di Savoia" da destinare a servizio di assistenza ad anziani in due nuclei da 30 posti ciascuno di Comunità Integrata, in osservanza delle norme, patti e condizioni risultanti nei seguenti documenti:

- a) schema di contratto;
- b) relazione tecnica illustrativa;
- c) relazione tecnica economica;
- d) capitolato speciale;
- e) n° 1 elaborato planimetrico;
- f) piano economico finanziario predisposto dalla Stazione Appaltante;

g) Offerta tecnica quale progetto di dettaglio del servizio offerto dal Concessionario e presentata in sede di gara;

h) Piano Economico Finanziario (PEF) allegato all'offerta economica e relativa relazione economica di dettaglio che illustra il Piano Economico Finanziario a dimostrazione della fattibilità del progetto di gestione offerto e della sostenibilità economica dello stesso con l'indicazione degli investimenti proposti e del relativo piano di ammortamento e delle fonti di finanziamento, presentata dal Concessionario;

i) patto d'integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 09.06.2017;

l) codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 21/12/2021;

documenti che vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e che si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e dei quali non d'è lettura avendone le parti dispensato, dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto.

Articolo 2 (Corrispettivo della concessione)

Il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune di Iglesias, quale canone annuo, da corrispondere annualmente per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in

€ 15.853,50 (euro quindicimilaottococinquantatre/50) e deve essere versato dal Concessionario al Comune per tutta la durata contrattuale in un'unica soluzione entro la prima decade del mese di febbraio di ciascun anno. Il canone sarà aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT nel mese di dicembre rispetto al mese dell'anno solare di stipula del contratto.

Articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., prendendo atto che i dati identificativi dell'intervento sono i seguenti:

- CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 9144082F2A

Il Concessionario, con nota acquisita agli atti, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente affidamento e delle persone delegate ad operare sullo stesso. Eventuali modifiche a quanto indicato nella predetta nota dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Comune.

Articolo 4 (Durata della concessione)

La durata della concessione è stabilita in anni 20 (venti), con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora alla scadenza del contratto di concessione il Comune

non avesse già provveduto all'aggiudicazione per il periodo successivo, il Concessionario uscente sarà obbligato a garantire l'erogazione dei servizi oggetto del presente affidamento agli stessi prezzi e alle medesime condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto, o più favorevoli, per il tempo strettamente necessario ad esperire la procedura per il nuovo affidamento della concessione.

Articolo 5 (Obblighi del Concessionario)

Il concessionario è tenuto a:

- a) concludere gli interventi di adeguamento della struttura ai requisiti strutturali previsti per le comunità integrate, ex case protette ai sensi del D.P.G.R. 14 febbraio 1989 n. 12;
- b) sistemare l'area esterna destinata a giardino;
- c) dotarsi di tutti gli arredi, complementi arredo ed attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio di comunità integrata;
- d) eseguire tutte le eventuali opere o migliorie presentate in sede di gara;
- e) dare inizio all'attività entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto.

Il Concessionario dovrà provvedere, a sue cure e spese, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa per il regolare funzionamento del servizio di

Comunità Integrata oggetto della presente procedura di gara. È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista dal presente contratto o la modifica della destinazione d'uso degli spazi concessi. Qualsiasi eventuale modifica, tesa al miglioramento della struttura o del servizio dovrà, obbligatoriamente, essere preventivamente concordata e autorizzata dal Comune.

Articolo 6 (Forniture a carico del Concessionario)

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire tutti gli arredi, le suppellettili, le attrezzature fisse e mobili, le attrezzature tecniche e sanitarie fisse e mobili, apparecchi elettromedicali fissi e mobili, occorrenti ed adeguate al funzionamento delle due Comunità integrate. Le succitate forniture devono garantire il rispetto di tutte le vigenti norme sulla sicurezza, resistenza al fuoco e adeguatezza per la specifica funzione a cui sono destinate. Tutti gli arredi, complementi di arredi e attrezzature devono corrispondere a quanto offerto nel progetto tecnico presentato in sede di gara e devono essere forniti entro e non oltre i termini indicati nella stessa offerta. Alla scadenza della concessione, tutti gli arredi, le suppellettili, le attrezzature fisse e mobili, le attrezzature tecniche e sanitarie fisse e mobili, apparecchi elettromedicali fissi e mobili, acquistate dal Concessionario

diverranno di proprietà del Comune senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario.

Articolo 7 (Opere a carico del Concessionario)

Il Concessionario, immediatamente dopo la firma del presente contratto e prima di dare avvio a qualsiasi altro intervento, ha l'obbligo di eseguire i lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti per le comunità integrate, ex case protette ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. 14 febbraio 1989 n. 12, necessari per l'apertura dello stabile. Il Concessionario prima di dare inizio all'attività, deve aver concluso obbligatoriamente tutte le opere di sistemazione dell'area esterna da adibire a giardino, come da progetto tecnico presentato in sede di gara.

Tutti gli interventi che il Concessionario ha reputato necessari per lo svolgimento e miglioramento del servizio e della gestione, ivi comprese le opere di efficientamento energetico, presentate in sede di gara, devono essere realizzati nella loro interezza entro i termini indicati nell'offerta tecnica. Alla scadenza della concessione, tutti gli interventi, opere o beni realizzati o acquisiti secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara diverranno di proprietà del Comune senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario.

Articolo 8 (Manutenzioni e verifiche gestionali)

La struttura, gli impianti e le pertinenze permangono nella proprietà del Comune, che ne concede l'uso al Concessionario per tutta la durata della Concessione. Il Comune mette a disposizione del Concessionario solo l'immobile composto dalla struttura, gli impianti e le pertinenze dalla data del verbale di consegna che dovrà avvenire con le modalità previste nell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Concessionario dovrà avere la massima diligenza nell'uso dei beni in concessione. È responsabile della loro conservazione, in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi, danneggiamenti e/o distruzione di beni in dotazione. Detti ammanchi e/o distruzioni, se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, saranno addebitati al concessionario al valore di riacquisto. Il relativo importo sarà detratto dalla cauzione. Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le manutenzioni indicate nella Parte Quinta, art. 32-33-34-35-36 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel piano degli interventi e delle attività e nel piano delle manutenzioni e dei controlli, proposti nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

Articolo 9 (Organizzazione e corrispettivo della concessione)

Tutti i servizi descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati progettuali, negli allegati ed in

qualsiasi documento redatto dalla Stazione Appaltante nessuno escluso, saranno svolti a cura e spese del Concessionario, mediante la propria organizzazione e a proprio rischio, con capitali, mezzi tecnici e personale propri, mediante l'utilizzo dei locali della struttura comunale denominata "Margherita di Savoia" di Iglesias. Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente la struttura comunale predetta per tutta la durata del contratto, facendo propri i proventi derivanti dalle rette versate dagli utenti per la fruizione dei servizi oggetto dell'affidamento.

Articolo 10 (Utenze)

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla voltura dei contratti di energia elettrica, acqua potabile, utenza telefonica e quant'altro necessario alla corretta gestione, nonché al pagamento degli oneri relativi ai consumi. Eventuali nuove utenze e/o collegamenti effettuati dovranno essere preventivamente autorizzati, essere conformi alle vigenti normative di sicurezza ed essere intestate comunque al Concessionario.

Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare le volture di tutte le utenze sopramenzionate a proprio nome, entro e non oltre 30 giorni, dalla data odierna.

Articolo 11 (Scadenza della concessione e riconsegna

degli immobili)

Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, tutti gli arredi, le suppellettili, le attrezzature fisse e mobili, le attrezzature tecniche e sanitarie fisse e mobili, apparecchi elettromedicali fissi e mobili, le opere in genere e di qualsiasi tipo e dimensione, le migliorie in genere apportate a qualsiasi impianto, realizzate o acquistate dal Concessionario diverranno di proprietà del Comune di Iglesias senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario. Al termine della concessione il Concessionario dovrà restituire al Comune l'immobile e le attrezzature di cui al precedente capoverso in buone condizioni e con la normale usura dovuto all'ordinario uso. Verrà all'uopo redatto verbale di riconsegna del fabbricato e delle attrezzature accertato in contraddittorio tra le parti; ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo del risarcimento ed il Comune non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

Articolo 12 (Controlli)

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 23/2005, il Comune esplica il ruolo di controllo attraverso i propri uffici/settori ognuno per propria competenza: i servizi sociali, ufficio tecnico nonché l'ufficio patrimonio sulla gestione del

servizio ivi compreso sulla manutenzione della struttura, verificando la rispondenza del servizio prestato con le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario. Il controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento, senza preavviso, in forma diretta o attraverso l'ausilio di incaricati. In sede di controllo, il Concessionario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria e risponde direttamente al Comune dell'esatto e corretto adempimento della gestione. Il Comune si riserva inoltre il diritto di effettuare i necessari controlli e riscontri sull'applicazione del CCNL di categoria a tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dipendenti e soci. Si rinvia comunque alle condizioni contenute nella Parte Terza, Controllo sull'operato del concessionario - preposti al controllo, del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 13 (Penali)

Ogni inadempienza rilevata ad obblighi derivanti dalla concessione, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

1) Per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione programmata o dei servizi previsti dal capitolato o previsti nell'offerta, entro i termini di esecuzione richiesti a seguito di formale diffida, verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00); 2) Per ogni mancato aggiornamento delle schede di manutenzione una penale pari a €

200,00 (euro duecento/00); 3) Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dagli organi competenti; 4) Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti richiedenti, una penale € 200,00 (euro duecento/00) per ogni singolo caso; 5) Per comportamento non adeguato del personale nei confronti degli utenti del servizio o verso i Funzionari del Comune incaricati di vigilare sull'operato del Concessionario, una penale di € 200,00 (euro duecento/00); 6) Per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei locali, verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00); 7) Per ogni negligenza accertata non espressamente prevista nell'esecuzione del servizio ma contraria al decoro e all'osservanza di norme verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00). 8) Per la mancata o tardiva comunicazione della variazione dell'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, una penale € 200,00 (euro duecento/00) per ogni singolo caso.

Articolo 14 (Risoluzione contrattuale)

Il contratto può essere risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento al verificarsi

delle seguenti fattispecie: 1) mancata presa in consegna della struttura nei termini prescritti; 2) mancato inizio attività nei termini prescritti; 3) mancato utilizzo di personale munito delle specifiche abilitazioni per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato; 4) esecuzione di attività e/o interventi sulla struttura non autorizzati dal Comune; 5) presenza nella struttura di personale "non in regola" in base alla vigente normativa in materia di assunzioni; 6) inadempienze degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale utilizzato nella struttura; 7) gravi inadempienze di servizio quali l'insufficienza di personale rispetto al numero previsto dalla legge o ritenuto necessario, o relative alla qualità del servizio; 8) mancato pagamento del premio delle polizze assicurative; 9) violazione del divieto di subconcessione; 10) interruzioni e/o abbandono del servizio; 11) messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono etc.); 12) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 13) morosità protratta e ripetuta nel pagamento del canone di concessione; 14) ritardo nell'attuazione dei programmi dei servizi, lavori o forniture, nella realizzazione delle

tempistiche dei piani assunzionali e manutentivi, presentati in sede di gara ed allegati al contratto superiori a 60 giorni consecutivi e naturali; 15) dopo 3 applicazioni di penali di cui all'art. 13 del presente contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.

Nei suddetti casi, il Comune comunicherà al Concessionario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni. Qualora il Concessionario non fornisca giustificazioni entro il termine assegnato o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili è facoltà del Concedente risolvere il contratto. Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto. In caso di risoluzione, il Comune provvederà all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 15 (Facoltà di recesso del Comune)

Il Comune si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza. Si rinvia alle condizioni contenute nell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 16 (Cauzione definitiva)

Il Concessionario ha prestato a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 2022/50/2655883 dell'importo di Euro 15.854,00 (quindicimilaottococinquantaquattro/00) emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni, in data 14.12.2022. Trattandosi di polizza annuale, il Concessionario dovrà presentare annualmente una nuova polizza o la proroga della stessa, a pena di risoluzione del contratto. Il Concessionario ha goduto del beneficio di cui all'articolo 93 comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016.

Articolo 17 (Responsabilità del Concessionario)

Il Concessionario è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso l'Amministrazione e verso terzi che, comunque, derivassero dall'esecuzione delle prestazioni del presente contratto.

Il Concessionario a tale scopo si impegna a presentare la polizza assicurativa: - RCT con un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 unico;

- RCO con un massimale per sinistro e per anno non inferiore € 3.000.000,00 col limite di € 1.500.000,00 per persona e polizza Incendio e Rischi Accessori (compresi

Eventi Speciali) stipulata "in nome proprio e nell'interesse di chi spetta", a garanzia dell'Immobile per un importo di € 2.465.000,00. Le polizze di cui sopra devono essere rinnovate annualmente per tutta la durata della concessione: a tal fine il Concessionario si obbliga a inviare copia della quietanza del pagamento dei rinnovi annuali al Comune.

Articolo 18 (Calusola Sociale)

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., pertanto il Concessionario si obbliga a garantire la stabilità occupazionale dell'attuale personale impiegato nella gestione della casa di riposo comunale.

Articolo 19 (Gestione dei servizi)

Si rinvia alle condizioni contenute nella Parte Ottava, Gestione dei Servizi, dall'articolo 40 all'articolo 52 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 20 (Prevenzione, sicurezza e antfortunistica)

Il Concessionario ha l'obbligo di attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008. Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a

qualsiasi titolo, con gli stessi. Il Concessionario assicura altresì la piena osservanza delle norme sancite dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tutte le attrezzature impiegate e fornite dal Concessionario dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza, nonché le prescrizioni per garantire la corretta gestione della sicurezza antincendio.

Articolo 21 (Subconcessione e subappalto)

È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere la concessione, pena la revoca della medesima. Il Concessionario dovrà gestire direttamente tutti i servizi socio assistenziali e di cura della persona per il regolare funzionamento della Comunità Integrata. I restanti servizi sono subappaltabili in misura non superiore al 30% alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 174 del d.lgs. n. 50/2016. A tale scopo il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare il servizio relativo al lavaggio della biancheria piana.

Articolo 22 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12.03.1999 numero 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Articolo 23 (Attestazione del Concessionario)

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 24 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di Servizi Pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Articolo 25 (Spese contrattuali)

Il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Articolo 26 (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Iglesias, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 27 (Domicilio del Concessionario)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, il

Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale in Bari.

2. Le comunicazioni tra le parti avverranno, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, per mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: Medihospes Cooperativa Sociale - Via Caduti Strage di Bologna n°5, 70125 Bari, PEC: medihospes@pec.it; Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo n° 7, 09016 Iglesias, PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it.

3. Il Concessionario si obbliga a comunicare immediatamente, senza indugi, qualsiasi variazione di indirizzo PEC a cui il Comune potrà inviare qualsiasi comunicazione.

4. La mancata o tardiva segnalazione da parte del Concessionario al Comune della modifica dell'indirizzo PEC comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 13, punto 8 del presente contratto e dell'art. 28 del Capitolato Speciale.

Articolo 28 (Registrazione)

Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

Il presente atto è stato redatto, in esenzione di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26.10.1972, così come introdotto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 460 del

04.12.1997, da persona di mia fiducia su supporto informatico e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me ufficiale rogante verificata.

Questo atto occupa numero venti facciate, e parte di una ventunesima, fino a qui.

IL CONCESSIONARIO: Sig.ra Marta Tarabella f.to digitalmente

IL DIRIGENTE: Dott. Ing. Pierluigi Castiglione f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE: Dott.ssa Dott.ssa Lucia Tegas f.to digitalmente